

SERVIZIO NOVITA'

A cura del dott. Piero Silvestri

SENTENZA N. 50709 UD. 30 ottobre 2014 - DEPOSITO DEL 3 dicembre 2014

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Divieto di "*reformatio in peius*" - Operatività anche per le statuizioni civili.

Con sentenza emessa il 30 ottobre 2014, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la decisione con cui il giudice di rinvio liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza annullata, su ricorso del solo imputato, limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno, è in contrasto con il divieto di "*reformatio in peius*", con il principio devolutivo previsto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., e con le regole processuali che disciplinano l'azione civile nel processo penale.

Sez. I, 30 ottobre 2014 (dep. 3 dicembre 2014), n. 50709 – Pres. S. Chieffi – Rel.

M. Boni.